



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 08 settembre 2026

Circolare n. 11/2026

Oggetto: Informativa concordato preventivo biennale 2026-2027 e ravvedimento speciale 2020-2023: le novità introdotte dagli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

Gentile Cliente,

con il D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Le novità interessano in particolare il biennio 2026-2027 e introducono, per i contribuenti che già avevano aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e che intendono rinnovarlo, una particolare forma di ravvedimento speciale relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Tale disciplina presenta profili di particolare interesse perché consente di regolarizzare il passato pagando un'imposta sostitutiva e ottenendo una **significativa protezione rispetto agli accertamenti**, per questo è **fortemente consigliato per chi ha già aderito al concordato 2024/2025 di rinnovare per il biennio 2026/2027 in modo da poter accedere al ravvedimento speciale anche per l'anno 2023** che era stato escluso dalla precedente formulazione.

1. IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Il CPB consente al contribuente di accettare una proposta dell'Agenzia delle Entrate relativa al reddito d'impresa o di lavoro autonomo e, per quanto riguarda l'IRAP, al valore della produzione netta da dichiarare per i due periodi d'imposta 2026 e 2027, l'adesione è volontaria e non vincolata all'adesione al biennio precedente. **Il termine di adesione è il 31 ottobre 2026, coincidente con il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, poiché tale data cade di sabato, il termine operativo è lunedì 2 novembre 2026.**

Come per il biennio precedente, il reddito concordato costituisce la base sulla quale saranno determinate le imposte sul reddito, mentre l'IVA continuerà ad essere determinata secondo le regole ordinarie, così come restano invariate le previsioni in merito alla regolare tenuta della contabilità, all'emissione di fatture e documenti fiscali, alla presentazione delle dichiarazioni e agli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

Il vantaggio consiste quindi soprattutto nella certezza preventiva del reddito fiscale concordato, accompagnata da una serie di benefici premiali.

2. NOVITÀ DELL'ARTICOLO 28 DEL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 148

a) **Conseguenze dell'adesione effettuata senza possedere i requisiti necessari:** la nuova disposizione stabilisce espressamente che l'adesione al concordato effettuata in assenza dei requisiti richiesti è priva di effetti. La stessa conseguenza si applica quando il contribuente aderisce pur trovandosi in una delle cause di esclusione.

b) **Modifiche della compagine sociale:** l'articolo 28 introduce una particolare **salvaguardia, riservata solo a chi rinnova il CPB**, per cui in presenza di modifiche della compagine sociale, il rinnovo non viene automaticamente compromesso quando entrano nuovi soci o associati che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati; oppure abbiano conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.

c) Studi Associati, STP e Società tra Avvocati

Il decreto interviene anche sul rapporto tra il CPB del professionista e quello dell'associazione o società professionale nella quale lo stesso partecipa. Il vincolo che obbligava all'adesione congiunta al concordato non opera quando l'attività del professionista e quella dell'ente collettivo sono soggette ad ISA differenti. Tale modifica, a differenza della precedente opera anche nei confronti di chi aderisce al CPB per la prima volta.

d) **Nuovi benefici premiali per chi rinnova il CPB:** Per chi **rinnova** il concordato per il biennio 2026-2027 vengono rafforzati i benefici premiali, in particolare sono previsti:

- l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a € 100.000 annui.
- l'esonero dal visto e compensazioni fino a € 70.000 annui per crediti relativi ad imposte dirette e IRAP
- l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a € 100.000 annui.
- anticipazione di due anni dei termini di decadenza dell'attività di accertamento, con riferimento alle imposte interessate dalla disposizione.
- per il biennio 2026-2027, in caso di versamento rateale delle imposte, non sono dovuti gli interessi sulle rate relative alle medesime annualità.
- più flessibile gestione degli errori: se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni relativi a ricavi; compensi; altri dati utilizzati per la proposta, il reddito concordato o il valore della produzione netta possono essere rideterminati sulla base dei dati corretti. Inoltre, le relative sanzioni possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso ordinario. Tuttavia se, a seguito dell'accertamento, vengono riscontrati errori od omissioni nei dati utilizzati per elaborare la proposta e, sulla base dei dati corretti, il reddito o il valore della produzione netta risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato, può verificarsi la decadenza dal CPB. Rimangono inoltre rilevanti le altre violazioni considerate di non lieve entità.

Di seguito si riepilogano le novità introdotte dall'ART. 28 per chi rinnova l'opzione e per chi opta per la prima volta:

BENEFICIO	PRIMA ADESIONE 2026/2027	RINNOVO 2024/2025- 2026/2027
Esonero visto di conformità per compensazioni iva	70.000 euro annui	100.000 euro annui
Esonero visto di conformità per compensazioni imposte dirette/IRAP	50.000 euro annui	70.000 euro annui
Rimborso IVA senza visto/garanzie	70.000 euro annui	100.000 euro annui

Riduzione termini accertamento di 2 anni	Non applicabile	Applicabile
Rateazione imposte 2026/2027 senza applicazione interessi	Non applicabile	Applicabile
Eliminazione maggiorazione dovuta sugli acconti il primo anno di applicazione del CPB	Non applicabile	Applicabile
Ingresso nuovi soci/associati (con rispetto limiti reddituali) senza perdita del CPB	Non applicabile	Applicabile
Eliminazione vincolo di opzione congiunta per attività professionale e di studio associato	Applicabile	Applicabile
Correzione errori nei dati utilizzati per il CPB tramite dichiarazione integrativa senza decadenza dal concordato	Applicabile	Applicabile
Accesso al ravvedimento speciale 2020-2023	Non applicabile	Applicabile

3. NOVITÀ DELL'ARTICOLO 29: IL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2020-2023

L'articolo 29 introduce una nuova possibilità di regolarizzazione delle annualità pregresse, il ravvedimento riguarda i periodi d'imposta: 2020 – 2021 – 2022 – 2023 e consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; relative addizionali; IRAP.

L'imposta viene determinata ricostruendo il maggior reddito con un meccanismo forfetario basato sul reddito già dichiarato e sul punteggio ISA. Il beneficio è riservato ai soggetti che:

. applicano gli ISA;

. rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 entro il termine previsto dalla legge **(chi aderisce per la prima volta al CPB 2026-2027 non può utilizzare questa forma di ravvedimento speciale).**

Il contribuente può scegliere di regolarizzare una o più annualità, senza essere necessariamente obbligato a regolarizzarle tutte, il meccanismo premia quindi i contribuenti con un livello di affidabilità fiscale maggiore applicando le seguenti aliquote:

Punteggio ISA Incremento del reddito

10	5%
da 8 a meno di 10	10%
da 6 a meno di 8	20%
da 4 a meno di 6	30%
da 3 a meno di 4	40%
inferiore a 3	50%

Su tali scostamenti si applica un'aliquota che, per le annualità 2022 e 2023, è pari al 10% per punteggio ISA pari o superiore a 8; al 12% per punteggio tra 6 e 8; ed al 15% per punteggio inferiore a 6; per le annualità 2020 e 2021 le stesse aliquote sono ridotte del 30%, in considerazione dell'impatto dell'emergenza Covid-19 su quei periodi d'imposta. Per quanto attiene l'IRAP l'aliquota è sempre quella ordinaria del 3,9%.

Il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027. Oppure a rate fino a 10 rate mensili di pari importo. In caso di pagamento rateale, sulle rate sono dovuti gli interessi al

tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. Il ravvedimento, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate, il mancato pagamento può comportare la perdita del beneficio per la relativa annualità.

Il perfezionamento del ravvedimento comporta, in sostanza, la preclusione delle rettifiche del reddito per le annualità definite, salvo le ipotesi che determinano la decadenza dal concordato. Per chi rinnova il CPB 2026-2027, i termini di accertamento che sarebbero ordinariamente in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027, anche indipendentemente dal fatto che venga effettuato il ravvedimento per tutte le annualità, mentre per il contribuente che si avvale del ravvedimento speciale per una o più annualità 2020-2023, per le annualità oggetto di ravvedimento, il termine di accertamento è portato al 31 dicembre 2029. Restano validi i ravvedimenti ordinari già effettuati; i precedenti ravvedimenti speciali previsti dalla normativa. Non è previsto, però, alcun rimborso delle somme già versate.

Lo Studio è a disposizione per effettuare la simulazione individuale e verificare la convenienza dell'adesione al CPB 2026-2027 e dell'eventuale ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, se interessati, vi chiediamo di **manifestare allo Studio il vostro interesse e richiedere la simulazione entro e non oltre il 9 ottobre 2026.**

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO

LORENZO E RICCARDO PERINETTO